

Regolamento per la partecipazione degli iscritti alle commissioni esterne

(art. 3 comma del D.LGS.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 e smi)

(approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 26 marzo 2019)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, disciplina, ferme restando le disposizioni di legge che restano immutate e pienamente operative, ai sensi dell'art. 3 comma del D.LGS.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 e s.m.i., i criteri di segnalazione dei rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; nonché le modalità comportamentali cui detti rappresentanti devono attenersi.

Art. 2 - Dichiarazione di disponibilità

Gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cremona possono dichiarare la propria disponibilità ad essere segnalati nelle Commissioni, mediante la compilazione delle schede di disponibilità periodicamente predisposte dall'Ordine e rese dagli iscritti, unitamente a curriculum vitae specifico per le competenze e le specializzazioni nei settori attinenti le competenze segnalate.

Art. 3 – Criteri di segnalazione dei nominativi

A seguito della richiesta formulata all'Ordine da parte di Enti pubblici ed organismi privati di fornire nominativi di esperti per la partecipazione a Commissioni, Comitati e Commissioni Tecniche in genere, il Consiglio procederà alla individuazione degli iscritti ritenuti idonei, attingendo alle schede di disponibilità di cui all'art. 2. La scelta dei nominativi potrà essere integrata anche sulla base delle disponibilità e delle informazioni acquisite a seguito di indagine conoscitiva da parte dell'Ordine relativamente alle specifiche richieste.

L'individuazione dei nominativi verrà insindacabilmente effettuata dal Consiglio dell'Ordine, basandosi sull'esame del curriculum vitae, sulla certificazione delle competenze eventualmente resa da Enti qualificati e sulla dimostrazione resa dal professionista con altre modalità, circa il possesso di competenze specifiche attinenti le richieste da soddisfare.

Fatto salvo il rispetto del principio della rotazione, così come disciplinato dal successivo art. 5, potrà formare requisito di precedenza, nell'assegnazione degli incarichi, lo svolgimento, da parte dell'iscritto, nell'ultimo triennio o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, negli ultimi cinque anni, di attività connessa all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'incarico. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, etc.) nelle specifica materia riferibile all'attività della commissione.

Nella scelta si terrà inoltre conto dei criteri di territorialità e delle pari opportunità.

La designazione sarà di norma collegiale ed avverrà con delibera Consigliare.

In caso di urgenza il Presidente potrà procedere alla designazione diretta, che sarà ratificata nella prima seduta del Consiglio

Art. 4 - Incompatibilità, inconferibilità ed esclusione dalle procedure di segnalazione

Non potranno essere segnalati gli iscritti che:

- abbiano subito condanne penali anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine;
- non risultino in regola con le disposizioni relative ai crediti professionali (ECM);

- non risultino in regola con il pagamento della tassa di iscrizione;
- non risultino in regola con gli obblighi previdenziali (contribuzione ENPAF);
- non risultino in possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- non soddisfino i particolari requisiti richiesti dalla normativa e/o dell'incarico da assegnare;
- ricoprano l'incarico di componente il Consiglio direttivo dell'Ordine, salvo espresse deroghe previste da normative nazionali/regionali o per motivate esigenze di necessità ed opportunità;
- siano componenti di organismi di governo di associazioni sindacali di titolari di farmacia privata o pubblica, di enti ed istituzioni, aziende operanti od aventi interessi nella distribuzione del farmaco.

Arti. 5. Rotazione delle nomine

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il nominato non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di 2 (due) affidamenti nel triennio, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo di candidature o nell'ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.

2. Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti della deroga in precedenza richiamata.

Art. 6. Requisiti dei Candidati

1. I candidati devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'attività della commissione e/o dell'incarico assegnato.

2. Al momento dell'accettazione dell'incarico i nominati devono dichiarare, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al precedente articolo 4.

3. I commissari non devono avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui al codice di comportamento etico del personale dipendente dall'Ordine

4. Non possono comunque far parte della commissione giudicatrice:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 s.m.i.; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. regolamento per la formazione delle commissioni di gara - febbraio 2018 Pag. 5 a 5

5. L'esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 5 Norme di comportamento

Tutti gli incaricati, in rappresentanza dell'Ordine, sono tenuti a rispettare quanto di seguito indicato, che costituisce integrazione all'obbligo deontologico già previsto per tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cremona:

- comunicare all'Ordine per iscritto, anche via fax o mail, la propria nomina;
- improntare la propria attività al massimo impegno ed a svolgere la funzione nel rispetto e nell'osservanza di norme, regolamenti, e leggi;
- comunicare all'Ordine, ai sensi dell'art. 22 di categoria, ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale;
- segnalare tempestivamente ogni infrazioni al Codice deontologico rilevate in occasione dello svolgimento dell'incarico assegnato;
- collaborare con il Consiglio dell'Ordine in tutte le indagini che venissero compiute sul territorio di competenza, comunicando tempestivamente tutte le interpretazioni formulate su norme, regolamenti e quant'altro, di specifico interesse per la categoria, dalla commissione/comitato/ente presso il quale svolge l'incarico assegnato;
- rassegnare le proprie dimissioni qualora riscontri, nell'andamento dell'incarico, gravi irregolarità tali da non poter essere ovviate con azione propria, comunicandole all'Ordine;
- chiedere per il tramite il Consiglio dell'Ordine, il rispetto delle norme, regolamenti e leggi, in particolare se connessi alla tutela della professione ed inerenti i limiti di competenza professionali;

Arti. 5. Compensi e rimborsi spese

1. La segnalazione di disponibilità degli iscritti, presso enti, comitati e/o commissioni non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ordine; eventuali compensi e/o rimborsi spese saranno a carico dell'ente richiedente i nominativi.

2. In presenza di incarichi istituzionali, in rappresentanza dell'Ordine, spetta all'iscritto il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dell'attività, sulla base di quanto previsto dal regolamento per rimborso missioni e trasferte approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 Trasparenza

L'attività amministrativa dell'Ordine è ispirata al principio di trasparenza; tale attività si concretizza con la pubblicazione delle segnalazioni degli incaricati in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente" denominata "Provvedimenti organi di indirizzo politico". Le informazioni saranno pubblicate secondo le indicazioni di legge